

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3583

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZUGNO, D'AREZZO, CHIATANTE, MICCOLIS MARIA, CASTELLUCCI, ANZILOTTI, BALDI CARLO, PATRINI

Presentata il 25 gennaio 1962

Abrogazione dell'articolo 78 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70

ONREVOLI COLLEGHI! — La disposizione contenuta nell'articolo 78 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale richiama l'articolo 18 della legge 15 giugno 1893, n. 279, non ha più pratica attuazione dal 1° novembre 1948, data di decorrenza delle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1949, n. 221.

Infatti, prima di tale data, il trattamento di quiescenza veniva liquidato sulla base della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, mentre dal 1° novembre 1948, detto trattamento viene calcolato sulla base dell'ultimo stipendio percepito in attività di servizio.

Attualmente il citato articolo 78 del testo unico potrebbe svolgere solo una funzione negativa nei confronti dei superstiti dei membri di Governo (impiegati dello Stato) deceduti durante l'espletamento del loro incarico.

Infatti, un impiegato dello Stato, nominato Ministro o Sottosegretario, all'atto della cessazione dalla carica di membro di Governo, ritorna a percepire lo stipendio di impiegato e quindi un eventuale trattamento di quiescenza verrebbe liquidato su questo ultimo stipendio senza che possano avere alcuna influenza gli stipendi percepiti durante l'incarico di Governo.

E solo in caso di morte prima della cessazione dall'incarico di Governo che lo stipendio

di Ministro o Sottosegretario di Stato influisce nella liquidazione del trattamento di quiescenza dovuto ai superstiti.

D'altra parte se l'impiegato dello Stato, nominato Ministro o Sottosegretario, durante l'incarico presentasse le dimissioni dall'impiego riliquiderebbe l'eventuale trattamento di quiescenza, al momento della cessazione dall'incarico di Governo, sullo stipendio di Ministro o di Sottosegretario, senza che a ciò possa ostare la disposizione di cui al citato articolo 78 del testo unico.

Né si vede sotto quale aspetto giuridico e di equità possa giustificarsi il differente trattamento che verrebbe fatto ai superstiti a seconda che il dante causa (Ministro o Sottosegretario deceduto durante l'incarico governativo) fosse o meno dipendente dello Stato.

Per eliminare questa ingiusta sperequazione si propone per l'approvazione la seguente, proposta di legge concernente l'abrogazione del più volte citato articolo 78 e se ne propone, altresì, la decorrenza dal 1° novembre 1948 per uniformare la norma prospettata con il succitato provvedimento n. 221, del 29 aprile 1949, di carattere più generale.

L'approvazione della proposta di legge avanzata non comporta alcuna variazione di bilancio, tenuto presente che molto raramente, per la quasi assoluta mancanza di casi pratici, essa potrà trovare applicazione concreta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

A partire dal 1° novembre 1948, data di decorrenza della legge 29 aprile 1949, n. 221, sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 78 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.